



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

*M*

Direttore della Soprintendenza  
Speciale Archeologia, belle arti e  
paesaggio di Roma

*Si*

Soprintendenti Archeologia,  
belle arti e paesaggio

*Agli*

Uffici esportazione

*e. p. o. M*

Segretario generale

#### CIRCOLARE

***Oggetto:* Art. 65, commi 4 e 4-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Uscita definitiva dal territorio nazionale di cose aventi tra i 50 e i 70 anni o aventi più di 70 anni con valore inferiore a 13.500 euro mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Indicazioni operative.**

Come noto, la legge 4 agosto 2017, n. 124, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, ha introdotto diverse modifiche nella normativa di tutela del patrimonio culturale.

In particolare, si è modificato l'art. 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, allargando il c.d. “regime dichiarativo” all'esportazione relativamente a due categorie di beni (nella specie, le cose comprese tra 50 e 70 anni di età, oppure aventi più di 70 anni ma con valore inferiore a 13.500 euro – c.d. “sotto-soglia” – fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice<sup>1</sup>) che possono pertanto uscire dal territorio nazionale senza la previa autorizzazione da parte dell'Ufficio esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. art. 65, commi 4 e 4-bis, del Codice)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> L'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice comprende: reperti archeologici; sembramento di monumenti; incunaboli e manoscritti.

<sup>2</sup> In particolare, i commi 4 e 4-bis dell'art. 65 del Codice recitano:

“4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita: a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino



SERVIZIO IV “CIRCOLAZIONE”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Viene inoltre:

- innalzato il limite ordinario di vetustà per la sottoposizione a tutela da 50 a 70 anni (cfr. art. 10, comma 5, del Codice);
- riconosciuta una nuova graduazione di interesse culturale “eccezionale” per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nazionale per i beni che hanno almeno 50 anni (cfr. art. 10, comma 3, lettera d-bis del Codice). Tale procedura, che può essere avviata anche su iniziativa degli Uffici esportazione, prevede l’adozione del procedimento da parte del Direttore generale competente per materia nel termine (ordinatorio) di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

La legge n. 124 del 2017 rimette poi ad un decreto ministeriale la definizione delle procedure e delle modalità per l’uscita mediante dichiarazione sostitutiva. In attuazione di tale disposizione il Ministro della cultura ha adottato il d.m. 17 maggio 2018, n. 246, recante “*Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali*”, che agli articoli 6 e 7 disciplina le procedure relative, rispettivamente, alle cose eseguite da meno di settant’anni e da più di cinquanta e alle cose eseguite da oltre settant’anni con un valore inferiore a euro 13.500<sup>3</sup>.

La complessità della riforma ha comportato un’attuazione della nuova normativa graduale che non risulta ancora del tutto completata. Il sistema SUE risulta in fase di implementazione e reingegnerizzazione anche in connessione con il nuovo sistema di protocollazione (GIADA).

Risultano tuttavia ancora in corso di perfezionamento le procedure per l’istituzione del registro e del passaporto elettronici, che, in concomitanza con il nuovo SUE, consentiranno l’entrata a regime delle nuove procedure semplificate permettendo di anticipare la fase dei controlli, con la conseguente accelerazione dei tempi procedurali per l’esportazione assicurando al contempo la tutela del patrimonio culturale nazionale.

Al fine di assicurare l’uniformità dell’azione amministrativa e di agevolare l’istruttoria degli Uffici esportazione si ritiene opportuno fornire indicazioni operative su temi relativi al regime c.d. dichiarativo introdotto dalla legge n. 124 del 2017.

### Esito del procedimento

La dichiarazione presentata, per essere ricevibile, deve contenere tutti gli elementi previsti dal sistema SUE attraverso la compilazione dei campi obbligatori. Per essere ammissibile la dichiarazione dovrà riguardare le categorie di beni contemplati dalle lettere a) o b) del comma 4 dell’articolo 65 del Codice per le quali non è prevista l’autorizzazione all’uscita ed essere presentata da un soggetto a ciò legalmente deputato. La dichiarazione è improcedibile quando, una volta che la stessa sia stata presentata, si verificano circostanze fattuali riguardanti il presentatore o il bene (mutamento della dichiarazione originaria, diritti di soggetti terzi, mancata evasione di richieste istruttorie da parte del privato, dubbi sull’autenticità del pezzo, presenza di alterazioni *etc*) tali per cui non risulti possibile giungere alla conclusione del procedimento mediante la vidimazione. In questi casi l’Ufficio di esportazione comunicherà la irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità dell’istanza, indicandone la motivazione e archiviando il procedimento.

*nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione”.*

<sup>3</sup> Il decreto è stato modificato dapprima con d.m. 9 luglio 2018, n. 305 e successivamente con d.m. 31 luglio 2020, n. 367.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Qualora l'Ufficio esportazione verifichi che il bene oggetto della dichiarazione appartenga alle categorie di cui alle lettere a) o b) del comma 4 dell'articolo 65 del Codice e che non rivesta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del Codice, la dichiarazione verrà restituita all'interessato "vidimata per accettazione". **La dichiarazione riconsegnata all'interessato, vidimata per accettazione, costituisce autonomo titolo per l'esportazione.** Resta fermo che, in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci o incomplete il privato ne risponderà anche penalmente nelle sedi competenti.

Nel caso in cui l'Ufficio esportazione ravvisa nel bene l'interesse culturale di cui all'articolo 10 del Codice, non consegna al dichiarante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà vidimata per accettazione e comunica all'interessato l'avvio del procedimento di dichiarazione o, in alternativa, propone l'acquisto coattivo ai sensi dell'art. 70 del Codice. Come chiarito dal Giudice amministrativo, **in caso di mancata consegna della dichiarazione vidimata, non occorre procedere al c.d. "preavviso di diniego"**, ossia alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, né tanto meno a un diniego, posto che in tali casi l'uscita non è subordinata ad autorizzazione (cfr. TAR Lazio, sentenza 5861 del 2021).

#### **Termini del procedimento**

In applicazione della regola generale sulla durata dei procedimenti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, la restituzione della dichiarazione vidimata per accettazione dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni, salve ovviamente le sospensioni derivanti da richieste istruttorie (per un massimo di 30 giorni e non più di una volta, come previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990). Si evidenzia che si tratta comunque di un termine ordinatorio, oltre il quale resta ferma la facoltà dell'Amministrazione a procedere, non avendo la formazione del silenzio alcun valore in termini di assenso o rifiuto alla restituzione della dichiarazione.

**Il termine di trenta giorni per restituire agli interessati la dichiarazione "vidimata per accettazione" decorre dalla presentazione della dichiarazione agli Uffici di esportazione**, come previsto dal Codice e dal decreto ministeriale attuativo. Attualmente, i dati sono inseriti dall'interessato in campi predeterminati del sistema SUE, che agisce come piattaforma di gestione generando in automatico un documento fac-simile che necessita di essere stampato in duplice copia, sottoscritto e presentato fisicamente all'UE, sulla base dei modelli allegati al d.m. n. 246 del 2018.

In alternativa alla presentazione fisica della documentazione, considerato che l'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 prevede che *"Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e in via telematica"*, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative **gli interessati potranno inoltrare le dichiarazioni de quibus agli Uffici esportazione per via telematica.** Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale)<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Si riporta di seguito il testo dell'art. 65 del CAD: *"1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio*





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

**In entrambi i casi (presentazione fisica o telematica) il termine a quo decorre dalla presentazione della dichiarazione agli Uffici di esportazione, e non dall’inserimento dei dati nel sistema SUE.**

L’Ufficio esportazione può sempre chiedere, entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la presentazione fisica della cosa. Trattandosi di termine endoprocedimentale lo stesso non ha natura perentoria. La semplice scadenza dei 10 giorni senza la richiesta di presentazione fisica del bene non esclude quindi che l’amministrazione possa richiedere adempimenti istruttori, o chiedere di visionare la cosa successivamente, o adottare provvedimenti di tutela. Resta fermo che gli Uffici esportazione sono tenuti a concludere i procedimenti nel rispetto dei termini previsti e che qualora necessitino di maggiore tempo per approfondimenti e studio possono sospendere il procedimento per motivi istruttori ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.

La durata del “titolo” all’esportazione, costituito dalla dichiarazione vidimata dall’Ufficio esportazione, avrà durata semestrale così come stabilito per i certificati dall’art. 41 del d.P.R. n. 445 del 2000. Per i titoli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto all’emergenza pandemica, si ritiene applicabile la proroga della validità *ex lege* per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza medesimo disposta dall’art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

#### **Dichiarazione di interesse culturale**

In sede di esportazione l’Amministrazione, per il tramite dell’Ufficio esportazione, ove rilevi l’interesse culturale del bene la cui uscita non è sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 4 dell’art. 65, avvia il procedimento di dichiarazione sulla base della graduazione dell’interesse stabilita dall’art. 10, comma 3, del Codice, fermi restando i requisiti di vetustà di cui al comma 5 del medesimo art. 10.

Conseguentemente, oltre al vincolo di eccezionale interesse di cui alla lettera *d-bis* del comma 3 dell’art. 10 del Codice restano ovviamente salve tutte le altre tipologie di “dichiarazione” e relativa graduazione d’interesse previste dall’articolo 10. Tale conclusione è confermata dall’art. 7, comma 3, del d.m. n. 246 del 2018 che precisa che l’Ufficio di esportazione può avviare il procedimento di dichiarazione di importante interesse o di eccezionale interesse.

---

*domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»”.*



SERVIZIO IV “CIRCOLAZIONE”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598  
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

### **Temporanea importazione**

L'art. 72 del Codice limita il rilascio dei certificati di temporanea importazione/spedizione per i beni per cui è previsto il rilascio dell'attestato di libera circolazione. E' prassi consolidata che, in occasione di ingresso per mostre e/o eventi di comprovata e documentata natura temporanea delle tipologie di beni rientranti nelle categorie per i quali non è prevista l'autorizzazione in uscita (soggetti a D50 e DVAL) sia ammesso il rilascio di CAS/CAI al fine di facilitare poi l'uscita dei beni tramite lo "scarico" del certificato.

Si ritiene che tale prassi possa essere estesa nelle ipotesi di ingresso nel territorio nazionale dei beni c.d. sotto soglia (aventi più di 70 anni e valore fino a 13.500 euro), su istanza dell'interessato, in analogia a quanto previsto dall'art. 72 del Codice per i beni (aventi più di 70 anni, ma "sopra soglia") che necessitano di autorizzazione in uscita. Per i beni tra 50 e 70 anni permane invece la limitazione del rilascio dei CAS/CAI ai soli casi di ingresso temporaneo opportunamente documentato.

**Si segnala infine che si ritiene possibile estendere fino a 120 giorni il termine indicato nella circolare n. 28 del 2020, entro il quale, ottenuto l'attestato di libera circolazione o licenza di esportazione "a scarico", il bene che si trova in Italia in regime di temporanea importazione può "riuscire" dal territorio nazionale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV  
(dott.ssa Stefania Bisaglia)

IL DIRETTORE GENERALE  
(arch. Federica GALLONI)